

# **Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali**

**(Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)**

**Modifica del 1° aprile 2015**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 dicembre 1983<sup>1</sup> sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro) sono applicabili a tutte le aziende che occupano lavoratori in Svizzera.

*Art. 3*                    Misure e installazioni di protezione

<sup>1</sup> Il datore di lavoro, per garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro, deve prendere ogni disposizione e provvedimento di protezione che soddisfi le prescrizioni della presente ordinanza e le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro applicabili alla sua azienda, come anche le altre norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro.

<sup>1bis</sup> Quando vi è motivo di credere che la salute di un lavoratore sia danneggiata dall'attività che egli svolge, occorre far eseguire un'indagine nel campo della medicina del lavoro.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro deve provvedere affinché non venga compromessa l'efficacia delle misure e delle installazioni di protezione. A tale fine, le controlla a intervalli adeguati.

<sup>3</sup> Se vengono eseguite modifiche a costruzioni, parti di edificio, attrezzature di lavoro (macchine, apparecchi, utensili o impianti usati durante il lavoro) o procedimenti di lavoro, oppure se nell'azienda vengono utilizzate nuove sostanze, il datore di lavoro deve adeguare alle nuove circostanze le misure e le installazioni di protezione. È fatto salvo il procedimento d'approvazione dei piani e di permesso d'esercizio secondo gli articoli 7 e 8 LL.

<sup>1</sup>    **RS 832.30**

*Art. 5* Dispositivi di protezione individuale

<sup>1</sup> Se non è possibile escludere del tutto o parzialmente i rischi di infortunio o di danni alla salute mediante provvedimenti tecnici od organizzativi, il datore di lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale efficaci e il cui uso sia ragionevolmente esigibile, come elmetti, retine per capelli, occhiali protettivi, schermi protettivi, protezioni auricolari, respiratori, calzature, guanti e indumenti di protezione, dispositivi contro le cadute e l'annegamento, prodotti per la protezione della cute nonché, se necessario, appositi capi di biancheria. Il datore di lavoro deve provvedere affinché tali dispositivi siano sempre in perfetto stato e pronti all'uso.

<sup>2</sup> Se è necessario l'impiego simultaneo di diversi dispositivi di protezione individuale, il datore di lavoro deve provvedere affinché essi siano compatibili e la loro efficacia non venga pregiudicata.

*Art. 6 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, inclusi quelli di altre aziende operanti presso di lui, siano informati e istruiti in modo sufficiente e adeguato circa i pericoli connessi alla loro attività e i provvedimenti di sicurezza sul lavoro. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell'assunzione e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute.

*Art. 6a* Consultazione dei lavoratori

<sup>1</sup> I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere consultati tempestivamente e in modo completo su tutte le questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro.

<sup>2</sup> Essi hanno il diritto di presentare proposte prima che il datore di lavoro prenda una decisione. Il datore di lavoro deve motivare la sua decisione se non tiene conto, o tiene conto solo parzialmente, delle obiezioni e delle proposte dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'azienda.

<sup>3</sup> I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere coinvolti in forma adeguata nei controlli e nelle ispezioni dell'azienda effettuati dalle autorità. Il datore di lavoro deve informare i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda in merito alle prescrizioni delle autorità.

*Art. 7 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il trasferimento di tali compiti al lavoratore non esonera il datore di lavoro dai suoi obblighi di garantire la sicurezza sul lavoro.

*Art. 10, rubrica*

Personale a prestito

*Art. 11 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Il lavoratore deve osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e tener conto delle norme di sicurezza generalmente riconosciute. Deve segnatamente utilizzare i dispositivi di protezione individuale e non deve compromettere l'efficacia delle installazioni di protezione.

<sup>3</sup> Il lavoratore non deve mettersi in uno stato che possa esporre lui stesso o altri lavoratori a pericolo. Questo divieto vale in particolare per il consumo di bevande alcoliche o di altri prodotti inebrianti.

*Art. 33 Aerazione*

La composizione dell'aria nei posti di lavoro non deve pregiudicare la salute dei lavoratori. Se tale pericolo non può essere evitato, dev'essere assicurata nei posti di lavoro una ventilazione naturale o artificiale sufficiente; se necessario, devono essere adottati altri provvedimenti tecnici.

*Art. 34 Rumore e vibrazioni*

<sup>1</sup> Gli edifici e le parti di edificio devono essere concepiti in modo che il rumore o le vibrazioni non mettano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

<sup>2</sup> Le attrezzature di lavoro devono essere concepite in modo che il rumore o le vibrazioni non mettano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

<sup>3</sup> I procedimenti di lavoro e di produzione devono essere concepiti e svolti in modo che il rumore o le vibrazioni non mettano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

*Art. 35 cpv. 1*

<sup>1</sup> I locali, i posti di lavoro e i passaggi all'interno e all'esterno degli edifici devono essere illuminati in modo che la sicurezza e la salute dei lavoratori non siano messe in pericolo.

*Art. 37 cpv. 1*

<sup>1</sup> I posti di lavoro, i passaggi e i locali accessori devono essere mantenuti puliti e in perfetto stato di funzionamento in modo che la vita e la salute dei lavoratori non siano messe in pericolo.

*Art. 38 Abiti di lavoro e dispositivi di protezione individuale*

<sup>1</sup> I lavoratori devono indossare abiti di lavoro adeguati all'attività esercitata. Gli abiti di lavoro sudici o danneggiati devono essere puliti o raccomandati se costituiscono un pericolo per chi li indossa o per altri lavoratori.

<sup>2</sup> Gli abiti di lavoro e i dispositivi di protezione individuale a cui aderiscono sostanze nocive non devono essere riposti insieme ad altri capi di vestiario o dispositivi di protezione individuale.

<sup>3</sup> Gli abiti di lavoro e i dispositivi di protezione individuale a cui aderiscono sostanze particolarmente nocive come l'amianto non devono causare una contaminazione al di fuori dell'area di lavoro. Devono essere puliti o direttamente eliminati nel modo appropriato.

*Art. 41 cpv. 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Per sollevare, portare e spostare carichi pesanti o poco maneggevoli, devono essere messe a disposizione e utilizzate attrezzature di lavoro adeguate, che consentano una manipolazione sicura e non pericolosa per la salute.

<sup>2<sup>bis</sup></sup> Il datore di lavoro deve informare i lavoratori riguardo ai pericoli connessi alla manipolazione di carichi pesanti e poco maneggevoli, e istruirli sul modo corretto di sollevare, portare e spostare tali carichi.

*Art. 48 cpv. 2*

<sup>2</sup> Gli organi federali d'esecuzione della legge sul lavoro provvedono affinché gli organi cantonali applichino uniformemente le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e coordinino la loro attività con l'esecuzione delle disposizioni della legge sul lavoro riguardanti la tutela della salute e l'approvazione dei piani. Se un organo cantonale disattende le prescrizioni, la SECO lo rende attento della situazione giuridica e lo invita all'osservanza. La SECO può, se necessario, dare istruzioni all'organo cantonale. In caso d'inosservanza persistente o reiterata delle prescrizioni, la commissione di coordinamento dev'esserne informata.

*Art. 49 cpv. 1 n. 6, 10, 11, 16–18, 25, 26*

<sup>1</sup> L'INSAI sorveglia l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali nelle aziende seguenti:

6. aziende dell'industria delle macchine, della metallurgia e dell'orologeria, eccettuate le autorimesse, le officine di carrozzeria e lattneria di autoveicoli, nonché le officine meccaniche e le aziende di meccanica fine e di precisione;
10. aziende forestali e di cura degli alberi;
11. aziende dell'edilizia e del genio civile in generale, aziende specializzate in opere di finitura e involucri edilizi, nonché altre aziende che eseguono lavori sui cantieri delle prime;
16. aziende che recuperano, neutralizzano o eliminano rifiuti, rifiuti speciali e industriali;
17. *Concerne soltanto il testo tedesco*
18. imprese di trasporto;
25. aziende dell'industria del legno e aziende di lavorazione del legno;

26. aziende che forniscono personale a prestito secondo la legge del 6 ottobre 1989<sup>2</sup> sul collocamento e soggette al relativo obbligo d'autorizzazione.

*Art. 69 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Gli organi d'esecuzione possono, su domanda scritta del datore di lavoro, autorizzare eccezionalmente e nel singolo caso eccezioni alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro qualora:

- a. il datore di lavoro prenda un altro provvedimento di pari efficacia; oppure
- b. l'applicazione della prescrizione cagioni un rigore eccessivo e l'eccezione sia compatibile con la protezione dei lavoratori.

<sup>2</sup> Prima di presentare la domanda, il datore di lavoro deve consultare i lavoratori interessati o i loro rappresentanti conformemente all'articolo 6a. Nella domanda deve menzionare il risultato di tale consultazione.

*Art. 107*

*Abrogato*

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.

1° aprile 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

